

# infor m news

**Ordine degli Architetti  
Pianificatori Paesaggisti  
e Conservatori  
della Provincia di Salerno**

Via Vicinanza, 11 - 84123 Salerno  
Tel. 089.241472 - 331.4989813  
Fax. 089.252865  
info@architettisalerno.it  
www.architettisalerno.it

1

Febbraio > Aprile 2012

Sped. abb. postale comma 34 - Articolo 2 legge 549/95  
Autorizzazione n. 589 del 31.10.83 - Tribunale di Salerno  
Periodico gratuito diretto agli iscritti all'Albo

a cura di  
**arch. Maria Gabriella Alfano**

2

Attività del Consiglio

8

Consiglio Nazionale Architetti

8


Dagli Enti

9

Bandi

10

Approfondimenti e News



## Attività del Consiglio

■ In data 15 maggio 2012, con una numerosa partecipazione dei colleghi, sono stati approvati all'unanimità il Bilancio consuntivo 2011 e quello preventivo 2012 che sono pubblicati sul sito dell'Ordine. [▲]

### FILO DIRETTO SUI PROBLEMI FISCALI

A cura dello Studio Cerenza

#### ■ Chiarimenti sulla necessità dell'apertura della partita IVA.

##### DOMANDA

Avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla mia attuale situazione lavorativa.

Sono abilitata da ottobre dello scorso anno e iscritta all'Ordine da gennaio 2012. Da febbraio ho un contratto lavorativo, a tempo indeterminato, part-time al 75% in uno studio tecnico (Geometra) come impiegata.

Non ho partita iva. Mi è stato detto, però, che potrei effettuare prestazioni occasionali, nei limiti consentiti, o eventualmente anche aprire partita iva e lavorare come libera professionista.

E' vero? E' possibile conciliare le due cose? Eventualmente, a livello fiscale, come si conciliano le due cose?

##### RISPOSTA

*In base all'art. 61 comma 3 del D.Lgs. 276/2003 (vedi allegato), per i professionisti iscritti ad albi professionali non è possibile effettuare prestazioni intellettuali occasionali concernenti la professione per cui si è iscritti.*

*Nel suo caso specifico è possibile, quindi, richiedere l'apertura di partita IVA optando per il regime dei "super minimi" (argomento ampiamente sviscerato nella relazione pubblicata sul sito dell'Ordine degli architetti di Salerno).*

*Nel caso di apertura di partita IVA, a fine anno dovrà dichiarare tramite modello UNICO sia il reddito da lavoro dipendente che quello autonomo.*

#### ■ Esito attivazione Corsi CAD ed altri software.

In riferimento alla proposta di corsi per l'utilizzo di software tecnici da erogare on line, comunichiamo ai Colleghi che il Consiglio dell'Ordine, preso atto dell'esito del sondaggio esplorativo effettuato sul sito, ha deciso di non avviare l'iniziativa, tenuto conto del rilevante costo di circa Euro 15,000 a carico dell'Ordine.

Il numero di adesioni pervenute è stato, infatti, di soli 274 Colleghi pari a meno del 10% degli iscritti.

#### ■ Slides del seminario "Nuovi sviluppi nella progettazione e nell'esecuzione dell'opera pubblica con il Project Management".

Sul sito dell'Ordine [▲] sono pubblicate le slides del seminario dal titolo "**Nuovi sviluppi nella progettazione e nell'esecuzione dell'opera pubblica con il Project Management**" tenutosi lo scorso 16 aprile presso la sede dell'Ordine.

**La diffusione del Project Management nel settore dell'edilizia** - relatore Ing. Luigi Grosso

**Il Project Management: approcci gestionali e processi** - relatore Prof. Ing. Guido Capaldo

#### ■ Comune di Capaccio.

Al Sindaco

e, p.c. Al Presidente della Giunta Regionale della Campania

e, p.c. Al Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno ed Avellino

**OGGETTO - Osservazioni dell'Ordine sulla nomina dei membri della Commissione per il paesaggio del Comune di Capaccio.**

#### ATTO DI INVITO E DIFFIDA

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in

Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Carmine Fiorillo,

## PREMESSO CHE

Lo scrivente Ordine ha appreso, di recente, che con delibera di C.C. n. 85 del 29.09.2011 Codesta Amministrazione ha provveduto alla nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, di cui all'art. 148 del D. Lgs. 42/2004 ed all'allegato 1 alla L.R.C. 10/1982;

Dall'esame di tale provvedimento emerge che la scelta dei membri designati è avvenuta senza previa verifica dell'idoneità degli stessi a ricoprire la carica di componenti di detta Commissione, in quanto, per la loro scelta e successiva nomina, non risulta in alcun modo rispettato il criterio della competenza specialistica richiesto dalla normativa sia nazionale sia regionale; dal verbale di deliberazione, infatti, non risulta acquisito alcun curriculum dei membri nominati;

Il 2° comma dell'art. 148 del D.Lgs. 42/2004, infatti, recita "La commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio";

L'allegato 1 della L.R.C. 10/1982, tuttora vigente in esito all'abrogazione dell'art. 41 co. II della L.R.C. 16/2004, stabilisce che di tali commissioni fanno parte "cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricole – forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative e legislazione Beni Culturali", prevedendo, altresì, che "la delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto ...dovrà in copia essere rimessa per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale";

A fronte di tali previsioni, non risulta che codesta Amministrazione abbia preventivamente provveduto ad acquisire le candidature con relativi curricula professionali di "esperti" nelle prefate materie e non si comprende, quindi, sulla base di quali elementi sia stata riportata a fianco dei nominativi dei membri designati l'annotazione della materia di cui gli stessi sarebbero esperti;

- in tal modo, è del tutto incomprensibile risalire ai criteri in forza dei quali Codesta P.A. ha ritenuto di individuare le competenze specialistiche richieste dalla Legge in capo ai membri nominati, rilevanti specie in un ambito territoriale a relevantissima valenza paesaggistica quale quello del Comune di Capaccio;

- è interesse dello scrivente Ordine, in qualità di soggetto qualificato ai sensi dell'art. 9 della L. 241/90,

specificamente nella materia del paesaggio e della gestione della tutela del territorio, ricondurre il procedimento di nomina dei membri della Commissione per il paesaggio nei binari della legittimità;

## INVITA E DIFFIDA

Il Comune di Capaccio, in persona del Sindaco o di qualsivoglia altro legale rappresentante p.t., ad annullare in autotutela la delibera consiliare n. 85/2011 di nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, provvedendo, per l'effetto, a rinnovare il relativo procedimento, previa pubblicazione di un avviso per l'acquisizione delle candidature corredate da curriculum professionale da sottoporre al Consiglio per la relativa scelta.

Nel ricordare che la delega delle Regioni in favore degli Enti Comunali ad esercitare le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 co. VI del D. Lgs. 42/2004, può essere mantenuta a condizione che tali Enti assicurino "un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia", si invitano il Presidente della Giunta Regionale della Campania ed il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino, che leggono la presente per conoscenza, ad esercitare i dovuti poteri di controllo e verifica in relazione a quanto dedotto con il presente atto, nel rispetto delle finalità di tutela del paesaggio, che è interesse di rango primario.

Salerno, 03.04.2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  
Arch. Carmine Fiorillo              Arch. Maria Gabriella Alfano

### ■ Comune di Valva.

*Al Responsabile dell'Area Tecnica*

*Al Responsabile del procedimento del Comune di Valva*

**OGGETTO - Osservazioni dell'Ordine sull'avviso pubblico di selezione per la stipulazione di convenzione per l'implementazione dell'Ufficio Tecnico di cui alla determina n. 34 R.G. del 23.03.2012.**

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione all'avviso di cui in oggetto, fa rilevare che per



la relativa selezione viene richiesto quale titolo di studio esclusivo la laurea in ingegneria.

Con la presente, si contesta l'indebita limitazione alla sola figura professionale degli ingegneri del requisito specifico di partecipazione, laddove il tipo di selezione – funzionale alla redazione di progetti da candidare al conseguimento di fondi ex L.R.C. 51/1978 – è del tutto ingiustificata, trattandosi di attività professionali assolutamente riconducibile anche al titolo di studio in Architettura ed alle esperienze professionali degli Architetti.

Nel contempo, si fa rilevare come, a norma del Codice dei Contratti – D. Lgs. 163/2006 – sia decisamente vietato provvedere ad affidamenti di incarichi di progettazione a mezzo di strumenti diversi di quelli di cui agli artt. 91 e ss. dello stesso Codice; recita, infatti, l'art. 91 co. VIII del citato D. Lgs. 163/2006 che "E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagini e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice."

Pertanto, fermo restando l'assoluta illegittimità della previsione di indebita restrizione dei requisiti per l'affidamento dell'incarico, la selezione prevista appare in netto contrasto con la disciplina normativa richiamata.

Sulla scorta di tali rilievi, si

**INVITA E DIFFIDA**

il Comune di Valva, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, stante la portata discriminatoria ed illegittima della precitata previsione di bando, a disporre, senza indugio, nell'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, l'annullamento dell'avviso pubblico di cui in oggetto ed a riproporlo, emendato dai vizi censurati, con conseguente rinnovazione delle procedure di pubblicazione dell'avviso stesso e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

In mancanza, preannuncia ogni più opportuna iniziativa finalizzata all'esercizio del controllo sugli atti e sugli organi.

Salerno, 02.04.2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Arch. Carmine Fiorillo      IL PRESIDENTE Arch. Maria Gabriella Alfano

**Comune di Albanella.**

*Al Sindaco*

*Al Responsabile del procedimento*

**OGGETTO - Osservazioni dell'Ordine su progetto preliminare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e parco elettrico urbano – nota prot. n. 2649 del 07.03.2012 di richiesta parere.**

In relazione alla nota sindacale di cui in oggetto, volta ad acquisire un parere di Questo Ordine in ordine alle competenze degli architetti in materia di progettazione di strutture su cui posizionare impianti fotovoltaici, si espone quanto segue.

È bene premettere che le prerogative di esclusività delle competenze degli ingegneri e degli architetti di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925 sono ritenute, secondo la pressoché pacifica giurisprudenza del Giudice Amministrativo, tuttora vigenti: si richiamano, a titolo esemplificativo, le pronunce di Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008.

Ciò posto, nel novero delle c.d. attività riservate agli ingegneri è ricompresa la progettazione degli interventi relativi "in generale alle applicazioni della fisica" (art. 51 cit.), tra cui è da farsi rientrare la progettazione di impianti fotovoltaici, che comporta la conoscenza e l'applicazione di principi attinenti a fisica tecnica, elettrotecnica ed impianti elettrici.

Nel contempo, vi è da chiarire che la promiscua idoneità di ingegneri ed architetti alla progettazione delle opere di edilizia civile e delle costruzioni consente di includere nella competenza degli architetti anche la progettazione delle strutture di supporto dell'impianto fotovoltaico, ossia di quelle parti che non presentano carattere tecnico – scientifico e che, di contro, specie in aree contraddistinte da regimi vincolistici e di tutela ambientale, paesaggistica e panoramica, si prestano ad una progettazione architettonica per mitigare l'impatto sullo stato dei luoghi. Ciò che può giustificare la scelta di un architetto per la specifica qualificazione nella progettazione in campo paesaggistico.

Nel caso in esame, alla luce di quanto rappresentato nella nota che si riscontra, l'incarico ad un architetto – di progettazione preliminare – risulta espressamente contenuto entro tali specifici limiti, limitandosi il preliminare all'individuazione delle aree ed all'inserimento paesaggistico delle strutture su cui posizio-



nare le superfici fotovoltaiche e prevedendo che la progettazione dell'impianto fotovoltaico sarà posta a carico del soggetto che – all'esito di procedura di evidenza pubblica – si aggiudicherà il diritto di superficie dell'area su cui realizzare gli impianti fotovoltaici.

Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Salerno, 03.03.2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO    IL PRESIDENTE  
*Arch. Carmine Fiorillo*        *Arch. Maria Gabriella Alfano*

### ■ Comune di Centola.

*Al Sindaco*

*e, p.c. Al Presidente della Giunta Regionale della Campania*

*e, p.c. Al Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno ed Avellino*

**OGGETTO** - *Osservazioni dell'Ordine su delibera di C.C. n. 20 del 08.11.2011 del Comune di Centola con la quale l'amministrazione ha provveduto alla nomina dei membri della Commissione per il paesaggio.*

### ATTO DI INVITO E DIFFIDA

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Carmine Fiorillo,

### PREMESSO CHE

Lo scrivente Ordine ha appreso, di recente, che con delibera di C.C. n. 20 del 08.11.2011 Codesta Amministrazione ha provveduto alla nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, di cui all'art. 148 del D. Lgs. 42/2004 ed all'allegato 1 alla L.R.C. 10/1982;

Dall'esame di tale provvedimento emerge che la scelta dei membri designati è avvenuta senza previa verifica dell'idoneità degli stessi a ricoprire la carica di componenti di detta Commissione, in quanto, per la loro scelta e successiva nomina, non risulta in alcun modo rispettato il criterio della competenza specialistica richiesto dalla normativa sia nazionale sia regionale; dal verbale di deliberazione, infatti, non risulta acquisito alcun curriculum dei membri nominati;

Il 2° comma dell'art. 148 del D.Lgs. 42/2004, infatti, recita "La commissione sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio";

L'allegato 1 della L.R.C. 10/1982, tuttora vigente in esito all'abrogazione dell'art. 41 co. II della L.R.C. 16/2004, stabilisce che di tali commissioni fanno parte "cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricolo – forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative e legislazione Beni Culturali", prevedendo, altresì, che "la delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto ...dovrà in copia essere rimessa per conoscenza al Presidente della Giusta Regionale";

A fronte di tali previsioni, non risulta che codesta Amministrazione abbia preventivamente provveduto ad acquisire le candidature con relativi curricula professionali di "esperti" nelle prefate materie e non si comprende, quindi, sulla base di quali elementi sia stata riportata a fianco dei nominativi dei membri designati l'annotazione della materia di cui gli stessi sarebbero esperti;

- in tal modo, è del tutto incomprensibile risalire ai criteri in forza dei quali Codesta P.A. ha ritenuto di individuare le competenze specialistiche richieste dalla Legge in capo ai membri nominati, rilevanti specie in un ambito territoriale a relevantissima valenza paesaggistica quale quello del Comune di Centola;

- è interesse dello scrivente Ordine, in qualità di soggetto qualificato ai sensi dell'art. 9 della L. 241/90, specificamente nella materia del paesaggio e della gestione della tutela del territorio, ricondurre il procedimento di nomina dei membri della Commissione per il paesaggio nei binari della legittimità;

### INVITA E DIFFIDA

Il Comune di Centola, in persona del Sindaco o di qualsivoglia altro legale rappresentante p.t., ad annullare in autotutela la delibera consiliare n. 20/2011 di nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, provvedendo, per l'effetto, a rinnovare il relativo procedimento, previa pubblicazione di un avviso per l'acquisizione delle candidature corredate da curriculum professionale da sottoporre al Consiglio per la relativa scelta.

Nel ricordare che la delega delle Regioni in favore degli Enti Comunali ad esercitare le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 co. VI del D. Lgs. 42/2004, può essere mantenuta

a condizione che tali Enti assicurino "un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia", si invitano il Presidente della Giunta Regionale della Campania ed il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino, che leggono la presente per conoscenza, ad esercitare i dovuti poteri di controllo e verifica in relazione a quanto dedotto con il presente atto, nel rispetto delle finalità di tutela del paesaggio, che è interesse di rango primario.

Salerno, 03.03.2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Arch. Carmine Fiorillo

IL PRESIDENTE

Arch. Maria Gabriella Alfano

6

### ■ Osservazioni dell'Ordine sugli affidamenti di incarichi per la consulenza redazione PUC.

*Al Rettore dell'Università degli Studi di Salerno  
Prof. Raimondo Pasquino*

*Al Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università  
degli Studi di Salerno - Prof. Vito Cardone*

*Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  
di Salerno - Dott. Franco Roberti*

*Al Procuratore regionale della Corte dei Conti  
presso la Sezione giurisdizionale della Regione  
Campania - Dott. Tommaso Cottone*

*Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Salerno - Dott. Vincenzo Corradino*

*e, p.c. ai Comuni interessati - Loro sedi*

**OGGETTO - Osservazioni dell'Ordine sull'applicazione del principio generale della incompatibilità dell'attività di docente universitario a tempo pieno con qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna o con qualsiasi incarico retribuito.**

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Carmine Fiorillo redige la presente, espone quanto segue.

Lo scrivente Ordine ha di recente appreso, a mezzo stampa, che il Comune di Olevano sul Tusciano, con delibera di C.C. n. 17 del 07.07.2011 e successiva

convenzione stipulata tra l'Ente ed il rappresentante del Dipartimento prof. <<omissis>> il 24.10.2011, ha provveduto all'affidamento dell'incarico inerente "attività di consulenza tecnico - scientifica di supporto alla redazione di strumenti urbanistici comunali per il Governo del Territorio" al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno.

Dall'esame dello schema di convenzione allegato alla delibera 17/2011, pubblicato su Internet, si è potuto constatare che, in realtà, l'incarico è solo apparentemente di natura consulenziale, in quanto, come in particolare è possibile evincere dall'art. 1 di tale schema, l'oggetto dell'incarico è rappresentato dall'elaborazione di tutti i documenti, tecnici, amministrativi e progettuali, per la formazione del Piano Urbanistico Comunale e del Regolamento edilizio - urbanistico.

Alla luce di ciò, in data 11.11.2011, Questo Ordine ha inoltrato atto di invito e diffida al Comune di Olevano sul Tusciano prot. n. 1478/F1-G1 all'annullamento in autotutela di tali atti, precisando che tale incarico sarebbe da qualificarsi più correttamente quale appalto di servizi, come tale assoggettato al rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal D. Lgs. 163/06 (c.d. codice dei contratti): infatti, in forza dell'art. 20 co. II del Codice degli Appalti - D. Lgs. 163/06, l'elenco dei "servizi" di cui all'allegato II A al Codice degli appalti è soggetto alle disposizioni del codice stesso. Ed alla cat. 12 di tale allegato II A, figurano i "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi".

Nel contempo, l'Ordine ha rappresentato che i Dipartimenti universitari possono svolgere attività esterne all'università, purché, però, tali attività siano attinenti alla ricerca ed alla consulenza con enti pubblici e privati; tant'è che i dipartimenti universitari non rientrano né nel novero degli operatori economici di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 aventi titolo a conseguire appalti di servizi né nel novero dei soggetti di cui al successivo art. 90 del D. Lgs. 163/2006 aventi titolo a conseguire incarichi di progettazione.

Infatti, con Deliberazione n. 60 del 17/12/2008, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha chiarito che "I Dipartimenti universitari non hanno, tra i fini istituzionali loro propri, quello di prestare servizi su un determinato mercato contro retribuzione, essendo, invece, preposti ad attività di formazione e di ricerca e non le caratteristiche funzionali per essere annoverati tra gli «operatori economici» di cui all'art. 3, comma 22 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, neanche secondo la nozione as-

sunta a livello comunitario. Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all'allegato III, annovera le Università solo tra gli enti committenti, e come tali tenuti all'applicazione del Codice dei contratti, ma non anche tra i soggetti dell'art. 32 né tra quelli dell'art. 33 e dell'art. 90.

La partecipazione a gare d'appalto o l'affidamento diretto di incarichi ai Dipartimenti universitari, godendo gli stessi di finanziamenti pubblici, consentirebbero loro di formulare offerte o di chiedere corrispettivi anticoncorrenziali, sì da alterare il libero gioco della concorrenza nel mercato.

I Dipartimenti universitari non possano partecipare né a gare per l'erogazione dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura né, a fortiori, essere affidatari diretti dei suddetti incarichi, quand'anche attraverso accordi ex art. 15 della legge n. 241/90, la cui applicazione non può che avvenire secondo un'interpretazione conforme ai principi comunitari (primo fra tutti quello di libera concorrenza) richiamati dallo stesso art. 1 della medesima legge.”.

In relazione a tale vicenda, l'Ordine ha altresì compulsato l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ad esprimere le proprie determinazioni, nonché trasmesso l'atto, per opportuna conoscenza e per le eventuali iniziative di propria competenza, al Rettore dell'Università degli Studi di Salerno.

In sede di ulteriore approfondimento della vicenda, è emerso che anche altre Amministrazioni comunali sia della provincia di Salerno (quali i Comuni di Eboli, San Gregorio Magno, Perdifumo e Castel San Giorgio), sia di altre province campane (comuni di Baiano e Palma Campania) hanno provveduto, tutte, a quanto è dato di sapere, con modalità analoghe a quelle utilizzate dal Comune di Olevano sul Tusciano, ad affidare incarichi di redazione di strumenti urbanistici comunali per il Governo del Territorio al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno.

Rispetto a tali incarichi, poi, risulta che, nell'ambito e per conto del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno, il gruppo di lavoro affidatario sia costantemente guidato e comprenda il prof. <<omissis>>, in qualità di “responsabile scientifico”.

Quest'ultimo, però, a sua volta, si candida anche quale libero professionista ed in associazione temporanea di professionisti all'affidamento di incarichi di redazione di piani urbanistici nell'ambito delle procedure di evidenza pubbliche di volta in volta indette: risulta, infatti, che abbia preso parte a procedure di affidamento indette dai Comuni di Novi Velia e

Cardito e che si sia aggiudicato, in raggruppamento con altri professionisti, l'incarico di redazione del PUC del Comune di Montefredane (AV).

Orbene, non si è a conoscenza dello specifico regime di docenza di ruolo (se a tempo pieno o a tempo definito) del prof. <omissis>>, però si fa presente, sin d'ora, che, laddove fosse in regime di docenza a tempo pieno, egli verserebbe in situazione di incompatibilità con lo svolgimento della libera professione.

Con deliberazione n. 179 del 25.06.2002, infatti, il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ha statuito espressamente “il principio generale della incompatibilità dell'attività di docente universitario a tempo pieno con qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna o con qualsiasi incarico retribuito”; ed il TAR Lazio - Roma, adito da alcuni docenti universitari proprio sulla legittimità o meno di tale decisione dell'Autorità di Vigilanza, con sentenza n. 9028/2004, respinse il gravame, assumendo che, nel quadro normativo sui lavori pubblici, “la pretesa instaurata da docenti universitari a tempo pieno a svolgere attività professionale esterna in quanto esperti viene a costituire indebita amplificazione e sconfinamento interpretativo del limite di legge”.

Si rileva, ancora, che, sul sito internet della società di ingegneria <<omissis>>, con sede in Eboli, risulta che alcuni degli adempimenti previsti nell'ambito degli affidamenti sopra citati al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno (quelli relativi alla redazione della Carta dell'Uso Agricolo del Suolo e quelli relativi alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica di alcuni Comuni) siano stati dal Dipartimento a sua volta commissionati (recte: sub-affidati) a tale società di ingegneria, non si sa con quali modalità e se nel rispetto o meno delle prerogative del Codice dei Contratti.

Stante tutto quanto precede, ritenendo che quanto sopra descritto rappresenti una significativa ed illegittima alterazione delle regole concorrenziali previste dal Codice dei Contratti, in danno della categoria rappresentata nonché dell'Erario, si chiede agli Organi in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, di voler esperire gli opportuni controlli ed assumere le iniziative di legge.

Salerno, 14.04.2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO    IL PRESIDENTE  
Arch. Carmine Fiorillo        Arch. Maria Gabriella Alfano

■ Lo scorso 13 aprile ha avuto luogo la premiazione del Concorso di idee "InCartaMente" e l'inaugurazione della mostra dei progetti in gara. Le immagini e il verbale della Giuria sono pubblicati sul sito dell'Ordine. [▲]

Vincitori


1° premio: ALFREDO ANGELILLO

2° premio: INNOCENZO BORTONE

3° premio: ROBERTO TORTORA

## ■ Manuale per l'efficienza energetica della casa.

Il Consiglio dell'Ordine ha curato la pubblicazione del "Manuale per l'efficienza energetica della casa". Il "Manuale" è diretto essenzialmente alla cittadinanza, per promuovere un uso diffuso delle tecniche di riqualificazione energetica degli edifici, è in corso di distribuzione nei comuni della nostra provincia ed è scaricabile in formato PDF dal sito dell'Ordine. [▲]



## Consiglio Nazionale Architetti

### ■ Chiarimento sulle norme vigenti di contratto tra l'architetto e il cliente.

Circolare del CNAPPC riportante alcuni chiarimenti sulle nuove norme approvate con il DL 1/2012, convertite con modifiche dal Parlamento il 23 marzo 2012 e che hanno modificato le consuetudini contrattuali tra il professionista e il cliente.

La Circolare è pubblicata sul sito dell'Ordine. [▲]

### ■ CNAPPC: chiarimenti su assicurazione professionale obbligatoria.

Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" - chiarimenti su assicurazione professionale obbligatoria.

La Circolare è pubblicata sul sito dell'Ordine. [▲]

## Dagli Enti

### ■ Atti di aggiornamento con procedura Prego Docfa.

Servizio On line di prenotazione appuntamenti per la presentazione di atti di aggiornamento con procedura Prego Docfa- Integrazione.

Il documento è pubblicato sul sito dell'Ordine. [▲]

### ■ Agenzia del Territorio Modello Unico di Istanza/Autotutela.

L'Agenzia del Territorio ha ritenuto che l'adozione di un Modello Unico di Istanza/Autotutela possa contribuire ad una gestione più organica ed uniforme delle istanze degli utenti, in particolar modo di quelle prodotte in autotutela.



Pertanto, dal 10 aprile 2012 sarà in uso il modello in formato DOC è scaricabile dal sito dell'Ordine. [▲]

### ■ Comune di Salerno. Dematerializzazione - Istanza SUE accompagnata da copia in DVD.

Determina del Comune di Salerno a seguito della quale dal 19 marzo 2012 tutti i dipendenti del Servizio Trasformazioni Edilizie non approvano richieste, istanze, domande, reclami, sollecitazioni e/o consegna atti non accompagnati dalla copia conforme in formato PDF su supporto DVD.

La Determina del Comune è pubblicata sul sito dell'Ordine. [▲]

## Bandi

### ■ Floornature international contest "NEXT LANDMARK".

www.floornature.com, portale di architettura, design e cultura del progetto promuove, con la collaborazione dell'Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE), Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Integrata e Design (MSTC), la prima edizione del contest internazionale dedicato ai giovani architetti: Next Landmark Dare risalto e riconoscere il merito a ricerche e progetti inediti, al fine di offrire visibilità e possibilità di affermazione alla nuova generazione di architetti, promuovendo quanto stiano realizzando o ipotizzando per l'abitare contemporaneo.

Un'opportunità etica con un dichiarato interesse a favore della collettività che vuole sostenere i neo architetti nel loro inserimento nel contesto lavorativo.

Tutti gli elaborati dovranno essere caricati entro il 30 giugno 2012.

Il contest è suddiviso in due sezioni, poiché vuole riconoscere generale merito all'architettura per il futuro del millennio in tutte le sue possibilità espressive.

#### Sezione Opera Prima

- l'architettura deve essere realizzata e completata a firma di un progettista laureatosi dopo il 01.01.2000;

#### Sezione La Ricerca

- progetti non realizzati di riqualificazione urbana, di architetture ideali, tesi di laurea e riflessioni teoriche sull'abitare contemporaneo devono essere a firma di un progettista laureatosi dopo il 01.01.2000.

Bando e maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ordine. [▲]

### ■ Concorso di idee di Architettura "Walk-up 3 Edizione" promosso da Associazione LABa.r.t. di Pisticci (MT).

Associazione LABa.r.t. – Laboratorio Artistico per la Riqualificazione del Territorio.

Con il patrocinio di Ordine degli Architetti della provincia di Matera Avis "Mariano Pugliese" di Pisticci (MT).

In collaborazione con Comune di Pisticci.

Bando di concorso di idee di architettura. Riqualificazione dell'area "ex depuratore" a Pisticci Centro (MT).

Termine ultimo iscrizione: ore 12 del 13 Luglio 2012.

Il concorso individua un'area di circa 2000 mq situata al limite Rione Dirupo del centro storico di Pisticci al cui interno i concorrenti dovranno progettare, in piena libertà di scelta della destinazione funzionale e tipologica (spazio per eventi, sala concerti, area per attività ludiche, biblioteca, spazio in cui poter svolgere l'evento Lucania Film Festival e tutti gli eventi di supporto ad esso come ad esempio, spazi adatti alla proiezione di film, spazi dedicati all'incontro tra filmmaker e visitatori, mostre di supporto, ecc...), un'opera dal forte carattere pubblico che risalti ed interpreti la forte valenza storica, ambientale e paesaggistica del contesto dato dal Rione Dirupo e dei Calanchi che degradano verso la valle del fiume Cavone.

È richiesta la congruenza con le effettive necessità di utilizzo del tessuto urbano in relazione alle esigenze concrete della popolazione, data la carenza nel territorio di aree di aggregazione socio-culturale, inclusi i bisogni legati allo spostamento pedonale e veicolare delle persone.

Nell'area è presente una struttura circolare in calcestruzzo armato, primo nucleo di un impianto di depurazione progettato negli anni '80 e poi mai completato per le ovvie e scontate obiezioni degli ambientalisti e delle persone di buon senso.

Le permanenze di tale struttura nelle scelte progettuali è lasciata alle decisioni dei progettisti.

*Bando ed altre informazioni sono disponibili sul sito dell'Ordine.* [▲]

### ■ Concorso per la realizzazione di un marchio destinato alla promozione di Pisa a livello...

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un marchio territoriale per la promozione della città di Pisa. Tale progetto di identità visiva dovrà essere fortemente rappresentativo, prescindendo dal simbolo ufficiale ed istituzionale del Comune.

Il marchio dovrà rafforzare la visibilità di Pisa promuovendone la riconoscibilità e la concorrenzialità.

Il logo sarà strumento di una strategia di marketing commerciale, turistico e culturale che comprenderà, oltre al potenziamento della comunicazione culturale e turistica, lo sviluppo di attività di merchandising e/o licensing.

Il marchio, opportunamente declinato ed applicato, potrà diventare anche un "sigillo di qualità" di eventi, prodotti e servizi per le molteplici azioni di promozione e per le gamme di articoli e merci che possono essere realizzate.

Temine ultime: ore 12,00 di venerdì 15 giugno 2012

*Il bando è pubblicato sul sito dell'Ordine.* [▲]

### ■ Bando Concorso per giovani architetti e ingegneri: Costruire per condividere.

Eco-network, realtà che opera in Brianza dal 1995 con il fine di promuovere la sostenibilità ambientale indice il concorso "Costruire per condividere", iniziativa che rientra all'interno della prossima edizione di Habitat Clima, manifestazione sulla sostenibilità dalla costruzione all'arredo, che si terrà a Monza il prossimo Settembre 2012 e giunta ormai alla 7° edizione.

Scadenza: 15/06/2012

*Per maggiori informazioni visitare il sito dell'Ordine.* [▲]

## Approfondimenti e News

da LEGISLAZIONE TECNICA

### ■ Legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Sul supplemento ordinario n. 69 alla Gazzetta ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è stata pubblicata la legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Nello stesso supplemento è stato, anche pubblicato il testo coordinato del D.L. 9 febbraio 2012, n.5.

Le norme di semplificazione di maggior interesse per i professionisti tecnici sono quella di seguito riportate:

#### LAVORI PUBBLICI

##### • Documento unico regolarità contributiva.

(art. 14, comma 6-bis)

Con l'inserimento nell'articolo 14 del comma 6-bis è previsto che per i lavori pubblici e privati le amministrazioni pubbliche devono acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

##### • Semplificazioni dei controlli sulle imprese.

(art. 14, comma 6)

Le semplificazioni dei controlli sulle imprese non si applicano non soltanto ai controlli in materia fiscale, ma anche a quelli in materia finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

##### • Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

(art. 20, comma 1 lett. a)

Dall'1 gennaio 2013 la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici deve essere acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.

##### • Sanzioni interdittive per le imprese.

(art. 20, comma 1 lett. d)

La sanzione interdittiva della sospensione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, in caso di presentazione di falsa dichiarazione in gara, opererà fino ad un anno, invece che per il periodo fisso di un anno.

- **Contratti di sponsorizzazione.**

(art. 20, comma 1 lett. h – inserimento art. 199 bis nel codice dei contratti)

Sono introdotte nuove disposizioni di carattere procedurale volte ad agevolare l'utilizzo del contratto di sponsorizzazione per gli interventi sui beni culturali.

- **Sanzioni interdittive per le SOA.**

(art. 20, comma 3 lett. a - modifica dell'articolo 73 del Codice dei contratti)

La sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di attestazione per le SOA, in aggiunta a quella pecuniaria, opera in caso di violazioni commesse, secondo valutazione dell'Autorità, con dolo o colpa grave.

- **Lavori eseguiti all'estero.**

(art. 20, comma 3 lett. b – modifica art. 84 del codice dei contratti)

Viene semplificata la disciplina in materia di certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all'estero, rilasciati ai fini della qualificazione SOA.

- **Responsabilità solidale.** (art. 21)

Con le modifiche introdotte all'articolo 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, viene modificata la disciplina della responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, prevedendo anche l'obbligo della corresponsione delle quote di trattamento di fine rapporto e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

- **Adozione delle delibere CIPE.** (art. 22)

Con le modifiche introdotte all'articolo 41, comma 4 del d.l. n. 201/2011 convertitodalla legge n. 214/2011, nuove modifiche alla disciplina per l'adozione delle delibere del CIPE con l'estensione della procedura semplificata nei tempi e nei termini, ivi prevista, ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico.

## AMBIENTE E EDILIZIA

- **SCIA.** (art. 2)

Con la modifica dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, viene previsto che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia corredata delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo ove sia espressamente previsto dalla vigente normativa di settore.

- **Parcheggi pertinenziali.** (art. 10)

Con la modifica dell'articolo 9 della legge n. 122/1989 viene prevista la possibilità di cedere la proprietà del posto auto con la condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per i quali è preclusa la possibilità di cessione separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

- **Autorizzazione unica in materia ambientale.** (art. 23)

L'autorizzazione unica ambientale viene rinviata alla predisposizione di un regolamento di delegificazione che dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata da un unico ente e sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale.

- **Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici.** (art. 34)

L'abilitazione, di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008, concessa alle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti negli edifici, viene estesa a tutte le tipologie di edifici, a prescindere dalla loro specifica destinazione d'uso.

- **Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale.** (art. 43)

Per ridurre i tempi della verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione degli immobili pubblici, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004, viene disposto il rinvio ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorno dall'entrata in vigore del provvedimento.

- **Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità.** (art. 44)

È prevista l'emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, di disposizioni modificative ed integrative al regolamento, di cui all'articolo 146, comma 9, del D.Lgs n. 42/2004, concernente le procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità. Con la cancellazione del comma 2 dell'articolo 44 viene eliminata la possibilità di alleggerire le sanzioni penali a carico dei colpevoli degli abusi, spianando la strada a una serie di sanatorie edilizie; il pericolo era stato paventato da Legambiente secondo cui tale comma proponeva una sanatoria degli abusi commessi nelle aree tutelate perché riconosciute di particolare pregio.

- **Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico.** (art. 53)

Viene prevista l'approvazione di un "Piano nazionale di edilizia scolastica" - da parte del Cipe, su proposta dei Ministeri competenti - per garantire l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico. Il Piano favorisce il coinvolgimento di capitali pubblici e privati. Vengono, anche, disciplinate l'acquisizione e la cessazione del vincolo di destinazione a uso scolastico. Viene infatti previsto che tale vincolo sia acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera, e che, cessi per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede. Viene disposto il rinvio ad un decreto interministeriale per l'emanazione delle norme tecniche-quadro, contenenti gli indici di funzionalità urbanistica ed

edilizia indispensabili a garantire indirizzi progettuali omogenei sul territorio nazionale.

Prevista, inoltre, l'adozione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia, da parte di enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca vigilati dal MIUR.

*(Tratto da Informativa lavori pubblici)*

### ■ Circolare dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

L'Istituto nazionale Previdenza sociale (INPS) con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012 (\*) ha fornito le prime istruzioni organizzative ed operative per l'allineamento dell'azione amministrativa al nuovo assetto normativo in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive delineato dalla **Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 14/2011 del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183"**.

Per effetto della nuova norma, la cui ratio fondamentale è il rafforzamento del criterio dell'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione delle informazioni necessarie, il canale informativo rappresentato dal reperimento diretto da parte degli uffici pubblici diventa quello ordinario, e si pone il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di richiedere certificati o atti di notorietà e anche di accettarli.

Nella circolare viene, anche, precisato che la citata legge 183/2011 mira alla semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini e prevede che la Pubblica Amministrazione stessa acquisisca d'ufficio le informazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria chiedendole all'Amministrazione che le detiene e accettando, se necessario, autocertificazioni.

**Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide solo tra privati** ma nella circolare viene precisato che da tale principio esulano però alcuni certificati quali il **Durc**, il **certificato di agibilità**, la **certificazione di esposizione all'amianto** rilasciata dall'Inail ed i **verbali relativi ad accertamenti medico legali** redatti da strutture sanitarie pubbliche in quanto si tratta di documenti rilasciati successivamente all'esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici. Tali documenti possono essere presentati in copia, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445 del 2000, il quale deve altresì dichiarare

che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

*(Tratto da Informativa lavori pubblici)*

### ■ Incentivi per il fotovoltaico.

I Ministri Corrado Passera (Sviluppo Economico) e Corrado Clini (Ambiente) hanno reso noto di aver appena definito due schemi di decreti ministeriali in materia di energie rinnovabili ed in particolare per la definizione dei nuovi sistemi incentivanti per il Fotovoltaico (V Conto Energia) e per le energie rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas). Lo scopo dei due provvedimenti, all'esame dell'Autorità dell'Energia e della Conferenza Stato-Regioni, è quello di raggiungere e superare gli obiettivi europei delle energie rinnovabili fissati per il 2020 attraverso una crescita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e vantaggioso per il sistema Paese e tale da ridurre l'impatto sulle bollette di cittadini e imprese. In nuovo Conto Energia per il Fotovoltaico servirà per porre le basi per uno sviluppo ordinato e sostenibile delle energie rinnovabili, allineando gli incentivi ai livelli europei e adeguandoli agli andamenti dei costi di mercato (calati radicalmente nel corso degli ultimi anni). Sono favorite le tecnologie con maggior ricaduta sulla filiera economico-produttiva nazionale e ad alto contenuto innovativo, introducendo inoltre meccanismi per evitare distorsioni a livello territoriale e conflitti con altre filiere produttive nazionali, in particolare con quella alimentare. Ricordiamo che la nascita del V Conto Energia era stata prevista già del precedente sistema incentivante che all'art. 1 vincolava l'applicazione degli incentivi al raggiungimento di un costo cumulato annuo degli incentivi tra 6 e 7 miliardi di euro che, secondo del stime del Governo, dovrebbe essere raggiunto tra luglio e ottobre 2012 (in realtà, secondo le nostre stime, si dovrebbe toccare quota 6 miliardi di euro entro la fine di aprile). I Ministri hanno annunciato che verrà introdotto un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva, attraverso un meccanismo di aste competitive per i grandi impianti (superiori a 5 MW) e tramite registri di prenotazione per gli impianti di taglia medio-piccola (sono invece esclusi dai registri i micro impianti). L'intento principale del Governo è programmare una crescita dell'energia rinnovabile più equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi comunitari al 2020 (dal 26% a circa il 35% nel settore elettrico), consenta di stabilizzare l'incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica.

*(Tratto da Informativa lavori pubblici)*



## ■ Semplificazioni fiscali Legge 26 aprile 2012, n. 44. [▲]

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 è stata pubblicata la Legge 26 aprile 2012, n. 44 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". Tante novità previste dal testo della legge, con chiarimenti anche sull'Imu e sulle modalità di pagamento.

Di seguito le novità più interessanti.

### • Imu prima casa in 2 o 3 rate

L'Imu sulla prima casa potrà essere pagata, a scelta del contribuente, in due o tre rate.

### • Agevolazioni prima casa

Le agevolazioni Imu sulla prima casa si applicheranno solo sull'abitazione dove il contribuente "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e si applicano per un solo immobile.

### • Imu e bollettino postale

L'Imu potrà essere pagata anche con bollettino postale e non solo con F24, ma solo a partire da dicembre 2012.

### • Bollo e cedolare secca

Nessuna imposta di bollo per le ricevute relative al pagamento del canone d'affitto se si opta la cedolare secca.

### • Proroga imposta di bollo scudo fiscale

Viene prorogata al 16 luglio 2012 la scadenza per il versamento dell'imposta di bollo speciale sulle attività scudate da parte dell'intermediario.

### • Borse di studio

Cancellata la tassazione IRPEF sulle borse di studio di valore superiore agli 11.500 euro.

### • Tassa su aerotaxi

Arriva la tassa sugli aerotaxi. Sarà pari a 100 euro a passeggero per tragitti non superiori a 1.500 Km e 200 euro per tragitti oltre 1500 Km.

### • Imposta sulla pubblicità su gru

È prevista un'imposta comunale sui cartelloni pubblicitari presenti su gru e macchinari da cantiere.

### • Tagli alla spesa di Inps e Inail

Previste riduzioni di spesa per enti pubblici Inps ed Inail, che sono chiamati ad attuare misure di razionalizzazione organizzativa finalizzate al risparmio.

### • Misure di contrasto all'evasione

Aumenteranno i controlli da parte della Guardia di Finanza per la lotta all'evasione fiscale.

### • Semplificazioni spesometro

Semplificati gli adempimenti previsti per la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini iva da parte dei soggetti passivi.

### • Imposta di sbarco sulle isole

Viene data facoltà ai comuni di istituire un tributo che verseranno i passeggeri che sbarcano sulle isole minori al fine di finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e ambientali e servizi pubblici locali (l'imposta è alternativa all'imposta di soggiorno).

### • Addio al beauty contest

L'uso delle frequenze televisive per il digitale terrestre si pagherà e il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà indire una gara per l'assegnazione dei diritti d'uso.

(da Biblusnet by ACCA)

## ■ Competenze esclusive del geologo e non dell'ingegnere o dell'architetto.

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8 settembre 2010 recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce", stabilisce che il direttore dei laboratori di prova debba essere in possesso indifferentemente della laurea in geologia, architettura, ingegneria.

In merito alle competenze del direttore di laboratorio, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha presentato ricorso al TAR di Roma che, con la Sentenza n. 3757/2012, ha stabilito che la normativa professionale vigente indica che le attività relative a prove su terre e rocce, indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito, sono specifiche dell'attività di geologo. Pertanto questo tipo di prove non rientra nella disciplina che regola la professione degli architetti e sono comprese solo in parte nelle norme sulle attività degli ingegneri. Inoltre, ancora a difesa dell'attività del geologo, il TAR di Roma con la Sentenza n. 3761/2012 (\*) ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 7619/STC dell'8 settembre 2010 recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito".

Tale sentenza stabilisce che l'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni e alle prove in situ. Secondo il TAR queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la Circolare non può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato nelle attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell'attività del geologo.

(da Biblusnet by ACCA)

### ■ Nuove scadenze per la presentazione del 730. Prorogati i termini per la presentazione del modello relativo all'anno 2011.

Prorogati i termini per la presentazione del modello relativo all'anno 2011. A stabilirlo è un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga la scadenza per la presentazione del modello 730/2012 per la dichiarazione dei redditi relativi al 2011.

Queste le nuove date previste dal Decreto:

- 16 maggio 2012 per la presentazione del modello tramite proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).
- 20 giugno 2012 per la presentazione del modello tramite Caf (Centro Assistenza Fiscale) o professionista abilitato.
- 2 luglio 2012 per l'invio della denuncia della imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d'imposta precedente.
- 12 luglio 2012 per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei Caf e i professionisti abilitati.

Inoltre, nello stesso Decreto, si prevede che la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione venga consegnata al contribuente entro:

- 15 giugno 2012 per i sostituti d'imposta.
- 2 luglio 2012 per i Caf o professionisti abilitati.

Infine, i Caf e i professionisti abilitati, hanno tempo fino al 12 luglio 2012 per comunicare all'Agenzia delle Entrate il risultato delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telematica.

(da *Biblusnet* by ACCA)

### ■ Se c'è rapporto di lavoro subordinato è necessario prevedere le visite periodiche!

La Corte di Cassazione ha condannato un datore di lavoro per non aver sottoposto a visita medica periodica due operai in possesso di Partita Iva e a capo di ditta individuale, ma che di fatto lavoravano esclusivamente per l'imputato.

Il Tribunale di Firenze, constatando l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, aveva già condannato il datore di lavoro per omissione della necessaria sorveglianza sanitaria.

I due lavoratori, sebbene a capo di ditta individuale, effettivamente lavoravano alle dipendenze organizzative e direttive del direttore dei lavori, ricevendo ordini in merito alle modalità di esecuzione dei lavori

e utilizzando attrezzature, mezzi di trasporto e materiali del datore stesso e rispettando, inoltre, un preciso orario di lavoro.

Con Sentenza n. 6998 del 22 febbraio 2012 [▲], la Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di violazione dell'ex art. 4 del D.Lgs. 626/1994 (corrispondente all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008) che prevede l'obbligo del datore di lavoro di sottoporre i lavoratori a opportune visite mediche periodiche. Pertanto, qualora si configuri un rapporto di lavoro subordinato, è sempre necessario prevedere le visite periodiche.

(da *Biblusnet* by ACCA)

### ■ Definiti i requisiti minimi della prestazione energetica che dovranno essere applicati a partire da gennaio 2013 agli edifici pubblici e da luglio 2013 agli altri edifici.

Il 10 aprile 2012 è entrato in vigore il **Regolamento (UE) n. 244/2012** [▲], con il quale la Commissione europea ha definito il quadro metodologico comparativo che gli Stati membri devono utilizzare per calcolare i livelli ottimali, in funzione dei costi, dei **requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti nonché per gli elementi edilizi**.

Il Regolamento specifica le norme quadro metodologiche per comparare le misure di efficienza energetica, le misure che incorporano l'energia da fonti rinnovabili e i pacchetti e le varianti di tali misure, sulla base della prestazione energetica primaria e del costo assegnato per la loro attuazione. Inoltre, lo stesso regolamento stabilisce anche le modalità di applicazione di tali norme a determinati edifici di riferimento al fine di identificare livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica.

Il provvedimento si applica a partire **dal 09/01/2013 agli edifici occupati da enti pubblici e dal 09/07/2013 agli altri edifici**, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 1 (concernente le relazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione UE), il quale entra in vigore il 30/06/2012, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2010/31/UE.

### ■ Detrazione del 55 % sui lavori ultimati nel 2012. Basta la comunicazione telematica.

Per richiedere la detrazione del 55% per i lavori ultimati nel 2012 non è necessario inviare alcuna comuni-

cazione preventiva. È sufficiente solo la trasmissione telematica, direttamente sul sito dell'ENEA della seguente documentazione:

- Attestato qualificazione energetica.
- Scheda descrittiva degli interventi realizzati.
- Documentazione semplificata (nel caso di sostituzione impianti termici).
- Scheda informativa semplificata (nel caso di sostituzione infissi o installazione pannelli solari).

Tale documentazione va trasmessa entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori. Successivamente l'ENEA invierà un Codice Personale IDentificativo (CPID). Non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture e documenti vari che devono essere conservati dall'utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

(da *Biblusnet* by ACCA)

### ■ Italia bocciata in riferimento alla certificazione energetica.

Era nell'aria da diversi mesi e lo stesso Comitato Termo tecnico Italiano (CTI), attraverso il suo rapporto annuale sull'attuazione della Certificazione Energetica degli Edifici in Italia, aveva rilevato l'impasse normativo che ha portato l'Italia ad essere messa in mora dalla Commissione Europea in merito al recepimento della Direttiva 2010/31/UE relativa alla certificazione energetica degli edifici.

In Italia, infatti, la Direttiva 2010/31/UE è stata recepita dal **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009** recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" che all'allegato A, paragrafo prevede che per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq il proprietario possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una dichiarazione in cui si afferma che l'edificio è di classe energetica G e i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

Se si tratta di ignavia o furbizia all'italiana non è dato sapere, fatto sta che con il pretesto dell'autocertificazione, nelle Regioni dove è consentito (Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia, che non avendo legiferato hanno recepito le linee guida nazionali) quella G è divenuta la classe energetica preferita nella stragrande maggioranza delle compravendite con l'unica conseguenza che l'obiettivo principale della certificazione energetica (intervenire sul valore dell'immobile) è completamente decaduto. In Italia si dice "mal comune mezzo gaudio". Bene, facendo un giro presso le agenzie immobiliari italiane, la maggior parte degli annunci riportano la classe G, con la conseguenza che

la classe energetica dell'immobile ha perso completamente di significato.

Inoltre, la normativa comunitaria prevedeva che l'attestato di certificazione energetica avrebbe dovuto accompagnare sia le compravendite che gli affitti di ogni immobile. La normativa italiana prevede, invece, che in caso di locazione il certificato è obbligatorio solo per gli edifici di nuova costruzione. L'autocertificazione in classe G è poi un'altra operazione tutta all'italiana di aggirare la normativa comunitaria.

Ricordiamo che la certificazione energetica dovrebbe (se fatta bene) stabilire quanto l'immobile consuma dal punto di vista energetico. Un immobile in classe A (bassi consumi) avrebbe avuto un valore di mercato a mq nettamente superiore a un immobile in classe G (alti consumi). I buchi normativi italiani hanno però vanificato ogni sforzo con l'unica conseguenza che acquirenti e venditori vedono nel certificato solo un ulteriore pezzo di carta da consegnare al momento del rogito. Pessima figura tutta all'italiana...

(da *Lavori Pubblici.it* - A cura di Gabriele Bivona)

### ■ Società tra professionisti.

Il **Ministero della Giustizia**, in riferimento a quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha predisposto lo **schema di regolamento attuativo delle Società tra Professionisti**. Ricordiamo che il Regolamento deve essere adottato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della citata legge n. 183/2011 e, quindi, entro il 13 maggio prossimo ma dubitiamo che la scadenza sarà rispettata. La bozza di provvedimento, composto da **15 articoli**, è all'esame del Ministero dello Sviluppo Economico e, successivamente, sarà inviato al Consiglio di Stato. Soltanto dopo la firma dei due Ministri (Giustizia e Sviluppo economico) sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Segnaliamo che nello schema di regolamento, per quanto concerne il divieto di partecipare a più di una società fra professionisti, viene precisato che **tale divieto vale solo per i soci professionisti**, ma non per i soci di capitale ma, anche, che l'iscrizione della società al Registro imprese garantirà la pubblicità necessaria per consentire che, all'atto della costituzione di una Stp, il notaio possa sapere se un professionista sia iscritto o meno ad un'altra società.

Per l'iscrizione al Registro imprese dovrebbe essere usata la sezione ad hoc costituita in base al D.Lgs. n. 96 del 2001 per le società tra avvocati. Non si sono fatte attendere le reazioni degli Ordini professionali. Per il presidente del Consiglio nazionale degli Architetti

ti Pianificatori, paesaggisti e conservatori **Leopoldo Freyrie**, interpretare l'incompatibilità come un vincolo per i soli soci professionisti "è un po' una forzatura rispetto alla norma primaria, ma, dato il limite di partecipazione del 33% imposto al socio di capitale, non è che questa soluzione provochi danni inenarrabili". Freyrie esclude il rischio di una capitalizzazione del mercato prevedendo quasi una "gestione familiare": "Le Stp saranno società interprofessionali, in cui investiranno innanzitutto i professionisti e alcuni soci di capitale verosimilmente legati ai professionisti da amicizia o parentela".

Diversa, invece, l'opinione di **Armando Zambrano**, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri: "Con il tetto al 33%, si è lasciata ai professionisti la giusta responsabilità dell'amministrazione delle società. Il vincolo di partecipazione a una sola società mi sembra opportuno, per evitare conflitti di interesse anche in caso di partecipazione a gare". Secondo Zambrano i vincoli non vanno letti come un limite all'efficacia della norma ma come un elemento di chiarezza.

(a cura di Gabriele Bivona)

### ■ Consultazione pubblica sul valore legale del titolo di studio.

Il valore legale del titolo di studio, soprattutto per le professioni che impattano sulla sicurezza e la salute dei cittadini, rappresenta ancora una certezza sia per chi fornisce le prestazioni che per chi ne usufruisce. Questo, in definitiva, il responso degli italiani alla consultazione pubblica sul valore legale del titolo di studio voluta dal Governo e gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), che attraverso un percorso di 15 domande divise in 4 aree tematiche ha confermato ciò che in realtà tutti si aspettavano, ovvero che gli italiani considerano indispensabile il percorso universitario e quindi una laurea certificata per svolgere le attività professionali. I risultati della consul-

tazione on line hanno inequivocabilmente evidenziato la netta preferenza degli italiani verso il mantenimento del valore legale della laurea. Su oltre 15 mila partecipanti, il 75 per cento si è, infatti, espresso a favore del riconoscimento del titolo per accedere alla professione e ai concorsi pubblici.

### Il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti

*"Ora che è stata finalmente chiusa la diatriba accademica sul "valore legale" del titolo di studio, facendo definitivamente chiarezza sul rapporto tra laurea e libere professioni, chiediamo al Governo di portare in Consiglio dei Ministri e di approvare il Dpr sulle professioni regolamentate, considerati anche i tempi ormai strettissimi per l'avvicinarsi della "scadenza tagliola" del 12 di agosto" e quelli relativi all'iter di firma da parte del Capo dello Stato. La Riforma delle Professioni è a tutti gli effetti a metà del guado, in parte approvata e cogente, in parte ancora da approvare: questa situazione di insicurezza normativa rappresenta un danno per gli architetti italiani, già duramente colpiti dalla crisi, che da luglio 2011, come gli altri professionisti, non hanno più certezze sulle regole che riguardano lo svolgimento quotidiano della loro professione".*

Queste le parole del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori all'indomani della pubblicazione dei risultati della consultazione.

*"Confermiamo al Governo e al Parlamento - conclude il CNAPPC - la più completa disponibilità a partecipare al progetto per una università migliore, dove il merito sia riconosciuto e certificato, nella quale lo Stato verifichi e promuova una maggior qualità disciplinare e scientifica su tutto il territorio nazionale. Ad una università migliore devono anche corrispondere sostegni e opportunità per gli studenti economicamente più svantaggiati e, più in generale, create le condizioni perché l'Italia raggiunga gli standard e il numero di laureati degli altri grandi Paesi europei".*

(da Lavori Pubblici.it - A cura di Ilenia Cicirello)

#### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. di Salerno - QUINQUENNIO 2009/2013

Presidente - Maria Gabriella ALFANO  
Segretario - Carmine FIORILLO  
Tesoriere - Gennaro GUADAGNO  
Vice Presidenti - Mario GIUDICE, Franco LUONGO  
Consiglieri - Cinzia ARGENTINO, Maria BARBARO  
Massimo CORAGGIO, Matteo DI CUONZO  
Lucido DI GREGORIO, Salvatore GAMMELLA  
Marianna NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI, Teresa ROTELLA  
Consigliere junior - Luigi FRAGETTI

#### Orario di apertura al pubblico degli uffici

Lunedì	09,30-12,30	
Martedì	09,30-12,30	16,30-19,30
Mercoledì	09,30-12,30	
Giovedì	09,30-12,30	
Venerdì	09,30-12,30	

Chiuso in tipografia il 18/05/2012